

---

*Partner*

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dottorssa Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti

---

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi

---

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Avv. Stefano Versace

---

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Milano, 15 febbraio 2021

## Comunicazione n. 3/2021

### Oggetto: Nuovi termini di versamento Imposta di bollo su fatture elettroniche

Gentili Clienti,

con la presente Comunicazione illustriamo le **novità** in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, **in vigore dal 2021**.

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche viene fissato **nell'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**, ad eccezione del secondo trimestre, per il quale il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

E' prevista inoltre la **possibilità di posticipare** il versamento **con esclusivo riferimento ai primi due trimestri dell'anno**, in presenza delle seguenti condizioni:

- se l'imposta dovuta per il **primo trimestre non supera i 250 euro**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta per i **primi due trimestri non supera 250 euro**, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Restano ferme le scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo del terzo e quarto trimestre.

Di seguito uno specchietto riepilogativo:

Periodo di riferimento	Scadenza versamento	Scadenza posticipata
I trimestre	31 maggio	Se l'importo dovuto per il I trim. è inferiore a 250 Euro, scadenza posticipata al 30/9
II trimestre	30 settembre	Se l'importo dovuto per il I trim. + II trim. è inferiore a 250 Euro, scadenza posticipata al 30/11
III trimestre	30 novembre	No proroghe
IV trimestre	28 febbraio anno successivo	No proroghe

Sempre a partire dal 2021, l'**Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatici** sulle fatture trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, per verificare la presenza dell'imposta di bollo in base al codice Iva presente in fattura.

In particolare, con Provvedimento n. 34958/2021 del 4 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che **entro il giorno 15 del mese successivo** al trimestre di riferimento metterà a disposizione del contribuente, nell'Area personale del portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi:

- a) **Elenco A**, non modificabile, contenente l'elenco delle fatture elettroniche emesse e inviate che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) **Elenco B**, modificabile, contenente l'elenco delle fatture emesse ed inviate che **non** riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo benché ne sorga l'obbligo. Per l'elaborazione dell'Elenco B l'Agenzia considererà le fatture di importo superiore a 77,47 Euro che abbiano un Codice Natura per il quale è necessaria l'applicazione del bollo, ossia:
  - N2.1 - operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità;
  - N2.2 - altre operazioni non soggette;
  - N3.5 - operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento;
  - N3.6 - altre operazioni non imponibili;
  - N4 - operazioni esenti.

**Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (o entro il 10 settembre con riferimento al II trimestre)**, il contribuente potrà modificare l'Elenco B segnalando le fatture individuate dall'Agenzia per le quali il bollo non risulta dovuto, o integrando l'elenco con l'indicazione di ulteriori fatture non individuate dall'Agenzia ma per le quali è dovuta l'imposta.

In assenza di modifiche, si intenderanno confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

**Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (o entro il 20 settembre con riferimento al II trimestre)**, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, l'importo dovuto.

Ricordiamo da ultimo che in caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini sopra indicati, è possibile effettuare il versamento tardivo spontaneo avvalendosi del ravvedimento operoso.

In caso di omesso versamento, l'Agenzia delle Entrate invierà al domicilio digitale del contribuente una comunicazione con indicazione del codice atto da riportare nel modello F24, nonché gli importi di sanzione ed interessi dovuti.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati